

Fano, lì 26.03.2021

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 6/2021

OGGETTO: DECRETO "SOSTEGNI" D.L. N. 41 del 22 marzo 2021 in vigore dal 23/03/2021.

Il Governo ha approvato il "Decreto Sostegni" D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 23 marzo 2021.

Di seguito riportiamo le novità più rilevanti in materia di lavoro:

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

- Gli interventi a sostegno dei Datori di Lavoro che devono sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, sono di due tipi:
 - a) Trattamento ordinario di integrazione salariale (**CIGO**), per una durata massima di **13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**, riservato alle aziende DEL SETTORE INDUSTRIA ;
 - b) Trattamenti di **assegno ordinario (FIS - FSBA)** e di **cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**, RISERVATO A TUTTI GLI ALTRI SETTORI (pubblici esercizi, commercio, artigianato);
- Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale;
- Rientrano nei suddetti trattamenti i lavoratori **in forza alla data del 23/03/2021, data di entrata in vigore del Decreto**.

PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTO

- Il Decreto "Sostegni" prevede **la proroga del divieto di licenziamento**:
 - **fino al 30 giugno 2021 per tutti i Datori di Lavoro** senza alcuna distinzione.
 - **fino al 31 ottobre 2021 per i Datori di lavoro che richiedono i trattamenti di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga per emergenza covid-19** (vedi punto b) "cassa integrazione COVID-19").
- Nei suddetti periodi resta pertanto precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la possibilità di recedere per giustificato motivo oggettivo, tranne nelle seguenti ipotesi:
 - per le imprese che cessano l'attività;
 - per cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
 - per le imprese dichiarate fallite;
 - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

INDENNITA' STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO

- La norma prevede un'indennità di € 2.400,00, **a determinate condizioni**, per le seguenti categorie di lavoratori:
 - i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
 - i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi del settore turismo e degli stabilimenti termali;
 - i lavoratori a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti balneari;
 - i lavoratori intermittenti.
- Le domande devono essere presentate dai parte dei lavoratori entro il 30 aprile 2021.

PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

- Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovo/proroga ACAUSALE dei contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi;
- I Datori di lavoro che hanno già usufruito in precedenza di tale deroga possono nuovamente prorogare o rinnovare i contratti a termine senza il ricorso delle causali.

TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI

- I lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, hanno diritto ad astenersi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero nel periodo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Nello stesso periodo i lavoratori fragili hanno il diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, se compatibile.

PROROGA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

- Sono differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai percipienti.

AIUTI DI STATO

- Il Decreto prevede, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, prorogato ad oggi fino al 31 dicembre 2021, l’innalzamento della soglia per la fruizione degli Aiuti di Stato “temporary framework”, da €. 800.000 a €. 1,8 milioni, al fine di favorire le imprese nella concreta fruizione delle misure agevolative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

SOSPENSIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO DERIVANTE DA PIGNORAMENTI

- Viene spostata al 30 aprile 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati.

Inoltre, segnaliamo la previsione di un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*